



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TORINO

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | DENARO   | EDOARDO  |
| <input type="checkbox"/> | OSSOLA   | GIOVANNI |
| <input type="checkbox"/> | NICODANO | MICHELE  |
| <input type="checkbox"/> |          |          |
| <input type="checkbox"/> |          |          |
| <input type="checkbox"/> |          |          |
| <input type="checkbox"/> |          |          |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 714/12  
depositato il 02/03/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7E042203722/2011 IRES-ALIQUOTE 2007  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO

**proposto dal ricorrente:**  
ISTITUTO DELLE ROSINE  
VIA DELLE ROSINE 9 10123 TORINO TO

**difeso da:**  
STRIGLIA MASSIMO  
VIA DEL COLLEGIO 13 10034 CHIVASSO TO

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 714/12

UDIENZA DEL

24/10/2012 ore 14:30

SENTENZA

N°

205-8-12

PRONUNCIATA IL:

24-10-12

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

28-11-12

Il Segretario

*Gianviti Quir*

**Pubblica udienza del 3 ottobre 2012**

### **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

#### **Per il ricorrente:**

1. dichiarare l'illegittimo il mancato rimborso delle somme pagate a titolo di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature radiomobili e condannare l'Agenzia delle Entrate al rimborso delle somme indebitamente pagate, con gli interessi al tasso di legge dalla data di spedizione del ricorso a mezzo del servizio postale;

2. con vittoria di spese.

#### **Per l'Ufficio resistente:**

1. respingere il ricorso;
2. con vittoria di spese.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

L'ente non profit religioso, ex **IPAB ISTITUTO DELLE ROSINE**, come sopra individuato, ha proposto ricorso contro l'Avviso di accertamento n. T7E042203722/2011 per IRES anno 2007 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino, notificato in data 25 luglio 2011.

Con tale atto l'ufficio accertatore, disconoscendo l'applicazione dell'aliquota agevolata IRES, accertava una maggiore imposta di € 182.041,00 oltre a interessi e sanzioni.

Le motivazioni esposte dal Ricorrente sono riferibili all'illegittima interpretazione dell'art. 6 del D.P.R. 601/73 e alla violazione dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 207/2001.

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino afferma invece che l'interpretazione data dall'art. 6 citato rientra nella cornice normativa voluta dal Legislatore in materia di agevolazioni degli enti non profit, in relazione all'effettuazione da parte dell'ente di attività classificabile come commerciale e quindi esclusa dalle agevolazioni.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. La Commissione, presa visione degli atti di causa, osserva che il Ricorrente esercita la propria attività in immobili adibiti parzialmente a luoghi di culto e residenza delle suore e parzialmente come pensionato per studentesse lavoratrici; altri immobili sono locati a privati o dati in uso ad altri enti no profit.

Di conseguenza i redditi fondiari vengono dichiarati nel Modello Unico e assoggettati ad aliquota ridotta del 50%, ad esclusione degli immobili adibiti ad attività di culto, che godono invece di esenzione totale.

Le premesse del percorso di analisi seguito da questa Commissione sono contenute nell'art. 7 della Legge 121/1985 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede; esso recita:

*"1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'articolo 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.*

*... omissis ...*

*3 Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime."*

La Legge 20 maggio 1985, n. 222 - Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, all'art. 16 recita:

*"Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:*

*a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;*

*b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.*

La norma distingue dunque tra due tipi di attività svolte dagli enti ecclesiastici e precisamente le attività di religione e di culto, che sono esenti da imposizione in quanto attività non commerciali, e le attività diverse che rientrano invece nell'ambito del regime tributario previsto per le medesime.

Il D.P.R. 601/73 - Disciplina delle agevolazioni tributarie, all'art. 6 - Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche - recita:

*"1. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:*

- a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;*
  - b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;*
  - c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione.*
- c-bis) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.*

*2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica."*

L'Istituto delle Rosine rientra tra i soggetti contemplati dall'art. 6 citato e il regime tributario ad esso applicabile è dunque quello agevolato previsto dal citato articolo, in forza del particolare regime che lo Stato italiano ha voluto riservare alla Chiesa cattolica e agli enti che ad essa fanno capo o si ispirano; non avrebbe altrimenti senso la previsione di un regime agevolativo che non troverebbe applicazione per mancanza di soggetti rientranti nella norma stessa.

A parere di questa Commissione il ricorso deve pertanto essere accolto.

- 2. Con riferimento alle spese di giudizio, la Commissione ritiene che, anche in relazione alla complessità della materia che si presta ad interpretazioni non univoche, le spese possano essere compensate tra le parti.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso.  
Spese compensate.

Il Giudice Estensore  
Prof. Giovanni Ossola

Il Presidente  
Dott. Edoardo Denaro